

La legge sulla concorrenza ha riscritto le regole

Per i professionisti polizze senza bussola: contratti da rivedere

Ordini e assicurazioni alle prese con l'aggiornamento delle polizze di responsabilità civile obbligatoria: dal 29 agosto la legge sulla concorrenza ha reso obbligatoria l'offerta di una ultrattività decennale a protezione dagli errori colposi degli autonomi. Ma operatori e professionisti si interrogano sulle modalità applicative e sui

costi della garanzia. Se per alcuni la copertura decennale è obbligatoria, per altri è solo un'opportunità che però le compagnie non riescono ancora a «pesare».

La novità si riflette sulle prossime gare di commercialisti, notai e architetti.

Maglione, Mazzei, Uva e Martini
pagina 3

Albi e mercato

LE CATEGORIE

Le maggiori tutele

L'ombrello per i risarcimenti si allunga di 10 anni, ma l'estensione non è automatica

L'impatto economico

Preventivi da rivedere: non è chiaro se i costi saranno annuali o una tantum

Professionisti, coperture senza bussola

Il difficile adeguamento alla legge sulla concorrenza: rischio sovrapposizioni per la Rc «extra large»

Valentina Maglione
Bianca Lucia Mazzei
Valeria Uva

Rischio caos per le polizze sulla responsabilità professionale. All'indomani dell'introduzione da parte della legge sulla concorrenza della clausola sull'estensione per dieci anni delle garanzie assicurative dopo la chiusura del contratto, ordini professionali e operatori si interrogano sull'applicazione e sull'incremento di costi che ne potrebbe derivare.

Come prevede espressamente la legge 124/2017, la nuova disciplina riguarda infatti anche le polizze in corso. E, in molti casi, le Rc professionali già propongono l'allungamento temporale della copertura, legandolo però alla cessazione dell'attività del professionista.

Le nuove norme

La legge sulla concorrenza stabilisce che le polizze devono offrire un «periodo di ultrattività decennale della copertura» relativa a fatti avvenuti mentre la polizza era attiva. La norma, introdotta su input dell'Antitrust, fa però «salva la libertà contrattuale delle parti». L'obbligo riguarda quindi l'offerta di estensione e non la sua inclusione nella polizza.

L'obiettivo è accrescere la con-

correnza del mercato assicurativo. Ma in che modo?

Secondo l'Antitrust l'offerta attuale, basata su polizze claims made (che coprono cioè le richieste di risarcimento presentate mentre la polizza è attiva), limita la mobilità dei professionisti che, se decidono di passare a un'altra compagnia, rischiano di non avere più una copertura completa per i fatti verificatisi prima o dopo la vigenza della polizza.

«Abbiamo quindi chiesto correttivi - spiegano all'Antitrust - per ridurre gli ostacoli alla mobilità. Il legislatore ha optato per l'obbligo di offerta di un'ultrattività decennale che prescindesse dalla chiusura dell'attività, ma poteva anche puntare sulla retroattività obbligatoria e sulla *loss occurrence*».

Possibili sovrapposizioni

Nella realtà molte convenzioni già includono periodi di retroattività (che però spesso escludono le denunce già presentate o quelle relative a fatti noti all'assicurato) o di ultrattività agganciata alla fine dell'attività.

Gli operatori paventano quindi un rischio di sovrapposizione fra coperture e di confusione sul soggetto tenuto al risarcimento, con un conseguente aumento

del contenzioso. «Probabilmente - commentano all'Antitrust - il mercato dovrà orientarsi a non proporre più la retroattività ma la postuma».

Secondo l'Ania, (l'associazione fra le assicurazioni), la nuova norma punta invece a «salvaguardare il professionista nel momento in cui dovesse trovarsi senza copertura, vale a dire quando cessa l'attività». «Occorre quindi - aggiunge l'Ania - preconstituire la possibilità di copertura ma poi valutare caso per caso: può essere superfluo proporre l'ultrattività (che comporta un costo) a un professionista in piena attività che rinnova la polizza ogni anno».

Gran parte degli ordini professionali che hanno stipulato convenzioni hanno avviato un confronto con i loro broker che però non ha ancora portato a soluzioni concrete (si vedano gli articoli in basso). «Per ridurre i vincoli alla mobilità - dichiara Federico Gattinoni, della *specialty professional service* del broker Aon Spa - nella convenzione con il Consiglio dei commercialisti abbiamo introdotto la possibilità di denunciare le circostanze da cui potrebbero derivare sinistri e l'assicuratore deve coprire anche le richieste di risarcimento giunte dopo la chiusura della polizza».

L'impatto sui costi

L'altro pericolo è l'aumento dei costi. Attualmente le polizze professionali che prevedono l'estensione delle coperture legano l'allungamento alla cessazione dell'attività. Il costo dipende dal periodo di garanzia aggiuntivo. Di solito si tratta di una tantum che oscilla tra il 120 e il 150% dell'ultimo premio. Ma se la postuma viene svincolata dalla chiusura dell'attività il costo potrebbe aumentare di molto. «In teoria il professionista non esperto potrebbe essere indotto a pagare l'estensione anche ogni anno, quando di fatto gli servirà solo in caso di cessazione attività o cambio di compagnia», avverte Fabrizio Callarà, Ad di Aec underwriting, specializzata nelle Rc professionali.

L'incremento potrebbe inoltre vanificare la nuova normativa poiché l'assicurato di fronte a costi eccessivi, non essendovi obbligato, finirebbe per non includere la postuma nella propria polizza.


Del resto, già oggi non tutti i professionisti si assicurano per le coperture che invece sono obbligatorie dal 2013. Un dato su tutti: secondo uno studio del **Consiglio nazionale degli ingegneri**, nel 2015, il 33% del campione analizzato non era ancora assicurato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli avvocati

Le regole fissate tra il 2011 e il 2012 non valgono per tutti i professionisti. Per gli avvocati, infatti, l'obbligo di assicurarsi scatterà mercoledì 11 ottobre. Ad aprire un canale differenziato per i legali è stata la riforma forense (legge 247/2012), che ha previsto,

oltre all'obbligo di stipulare una polizza per la responsabilità professionale, anche quello di assicurarsi contro gli infortuni del professionista e dei suoi collaboratori, dipendenti e praticanti. La disciplina è poi stata dettagliata dal decreto emanato un anno fa dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando (*nella foto*)



Le professioni sanitarie

Una disciplina ad hoc per i medici, gli infermieri e gli altri professionisti della sanità è stata dettata dal decreto legge Balduzzi (158/2012), che aveva demandato a un Dpr (mai emanato) il compito di definire le procedure e i requisiti delle polizze. A ridisegnare il sistema è ora

intervenuta la legge 24/2017, approvata definitivamente dalla Camera il 28 febbraio, che riforma la responsabilità sanitaria e l'obbligo assicurativo per strutture sanitarie (pubbliche e private) e medici. Anche qui, per rendere operative le novità servono i decreti attuativi che non sono ancora stati emanati



Il rebus della durata

Le polizze per la responsabilità professionale offerte dal mercato seguono perlopiù il modello «claims made»: la polizza copre le richieste di risarcimento arrivate mentre è in vigore. Inoltre, i contratti richiedono in genere che l'errore da cui deriva la richiesta sia stato commesso entro un limite di

tempo definito prima della stipula, ma la giurisprudenza sta spingendo per allungare la garanzia nel passato. E per il futuro? Un periodo di ultrattività in caso di cessazione dell'attività è spesso riconosciuto dalle polizze. La legge sulla concorrenza (n.124/2017) fissa questo periodo in dieci anni e lo sgancia dalla cessazione di attività

I destinatari della legge concorrenza

Gli iscritti agli enti previdenziali professionali al 31 dicembre 2016 e i redditi annuali medi 2015

	Iscritti	Redditi
Notai	4.843	110.221
Commercialisti	66.260	59.220
Ragionieri	29.238	52.130
Consulenti del lavoro	25.903	37.471
Periti industriali	13.420	31.981
Architetti e ingegneri	168.402	24.053
Attuari, agronomi, chimici geologi	19.400	23.436
Periti agrari e agrotecnici	4.837	22.178
Geometri	89.472	19.274
TOTALE	421.775	42.218

Fonte: Casse professionali e Adepp

ARCHITETTI

In gara con i requisiti adeguati

Il Consiglio nazionale degli architetti (Cnapcc) offre ai propri iscritti tre convenzioni con Aig Europe, Lloyd's per l'Italia e sindacato leader Arch dei Lloyd's. Tutte in scadenza a dicembre. Già entro ottobre sarà lanciata la nuova gara per selezionare le proposte. «Le attuali convenzioni non coprono l'ultrattività decennale richiesta dalla legge sulla concorrenza - spiega Massimo Crusi, tesoriere del Cnapcc - inseriremo questa novità tra i requisiti della prossima gara». Troppo presto però, secondo l'Ordine, per valutarne l'impatto economico. In questi anni, molti architetti hanno scelto la convenzione offerta dalla cassa previdenziale di categoria Inarcassa. Questa offre la polizza decennale postuma su comportamenti colposi del professionista in caso di cessazione di attività o decesso dell'assicurato; l'estensione costa il 125% del premio annuo, da versare una tantum. Negli altri casi, la copertura è quinquennale. Anche Inarcassa sta valutando la nuova ultrattività. Per il presidente Giuseppe Santoro «si tratta di una misura necessaria dopo che l'Antitrust aveva evidenziato un diffuso ricorso, da parte delle compagnie assicurative, a contratti claims made, che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità della polizza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

125%

Costo una tantum
Sul premio annuo dell'estensione decennale

COMMERCIALISTI

Al via il bando per la nuova convenzione

Sono due le convenzioni a disposizione dei commercialisti che possono scegliere fra quella stipulata dal Consiglio nazionale e quella offerta dalla Cassa di previdenza. Per la convenzione del Consiglio nel 2010 ha optato il 30% dei 118 mila iscritti all'Ordine. «A breve verrà bandita una gara per la sigla di una nuova convenzione che copra tutte le attività svolte dal commercialista», spiega Francesca Maione, direttore generale del Consiglio nazionale. L'esposizione al rischio professionale è molto alta: la polizza prevista dalla convenzione del Consiglio nazionale copre le richieste di risarcimento pervenute nel periodo di validità: la retroattività è illimitata dal secondo anno di iscrizione (nel primo anno è di due anni). Include una garanzia postuma gratuita di cinque anni per cessazione di attività. Prevede anche la cosiddetta *deeming clause*, copre cioè le richieste di risarcimento successive alla scadenza della polizza ma relative a "circostanze" denunciate mentre la polizza era in vigore. Un periodo di ultrattività biennale gratuito è previsto anche dalla convenzione della Cassa dei commercialisti, mentre l'estensione per ulteriori 5 anni costa il 150% dell'ultimo premio versato. In entrambi i casi riguarda solo la cessazione di attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1,5 mld

Il valore dei risarcimenti
Importi gestiti dalla convenzione del Consiglio nazionale dal 2010

CONSULENTI LAVORO

Un obbligo da inserire subito

«**L'**ultrattività decennale non è solo una garanzia per i clienti ma anche per i professionisti. E per questo va rispettata». Lo afferma Sergio Giorgini, segretario del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Per Giorgini le polizze che coprono la responsabilità professionale devono essere riviste per inserire la clausola dell'ultrattività decennale, disciplinata dalla legge sulla concorrenza (124/2017). Una clausola «necessaria - dice Giorgini - perché la giurisprudenza è orientata nel ritenere che la prescrizione decorra non da quando l'errore è stato commesso ma dalla sua scoperta. E nella nostra attività, questo può avvenire anche a distanza di anni». Adeguare le polizze a questo requisito «è un obbligo - prosegue - perché altrimenti il contratto non sarebbe più idoneo in base al Dpr 138/2011». L'ultrattività, ragiona Giorgini, «garantisce la continuità della copertura per chi, per la crisi o altri eventi, si trova costretto a sospendere l'attività per un periodo limitato». Certo, i premi sono destinati ad aumentare, «anche del 50%», stima Giorgini. Per contenere i costi «intendiamo aggiornare la convenzione che il Consiglio nazionale ha già attivato e, in futuro, pensiamo di offrire una copertura di base a tutti gli iscritti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

+50%

Il premio della polizza
È il rincaro stimato per inserire l'ultrattività decennale

GEOMETRI

Aggiornamento normativo sotto esame

Il Consiglio nazionale dei geometri ha stipulato una convenzione alla quale gli iscritti possono aderire che vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato e denunciate durante la vigenza della polizza (si tratta quindi di una polizza *claims made*). Offre una retroattività illimitata, ossia copre anche le denunce di sinistri relativi a errori commessi prima dell'attivazione della polizza, a patto che i fatti da cui derivano non fossero già noti o denunciati prima della sottoscrizione. Per quanto riguarda, invece, le eventuali richieste di risarcimento successive alla chiusura del contratto, la polizza prevede la possibilità di estendere il periodo di garanzia fino a un massimo di dieci anni (ultrattività). Questo allungamento deve essere richiesto dal professionista solo in caso di cessazione dell'attività (o di morte con domanda effettuata dagli eredi). Il costo della "postuma" quinquennale è il 120% dell'ultimo premio annuale, mentre il premio per i successivi cinque anni viene indicato caso per caso dall'assicuratore. L'introduzione di un'offerta relativa a una garanzia postuma decennale svincolata dalla cessazione d'attività (legge 124/17) è attualmente all'esame del broker assicurativo che segue la convenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

120%

Costo dell'ultrattività per 5 anni
Una tantum sull'ultimo premio prima della fine attività

INGEGNERI

Dall'Ordine niente offerte «speciali»

Sugli oltre 240mila iscritti all'Albo ingegneri, l'obbligo di responsabilità civile professionale riguarda solo una platea stimata in circa 100mila professionisti, di cui il 75% svolge l'attività a tempo pieno e gli altri in modo intermittente. Nessuna garanzia è richiesta a chi non ha rapporti diretti con i committenti (ad esempio perché lavora in una società di ingegneria) o ai dipendenti.

Il **Consiglio nazionale degli ingegneri** (Cni) ha scelto per ora di non stipulare proprie convenzioni dirette, ma periodicamente monitora il mercato con tabelle riepilogative delle offerte. Nell'aggiornamento 2016 per le sei principali garanzie sul mercato in tre casi è già prevista una retroattività illimitata (anche se a determinate condizioni), in un caso la copertura si ferma a cinque anni e negli altri casi l'ultrattività decennale è prevista solo su richiesta (ad esempio con pagamento di un sovrappremio del 20%). Secondo uno studio svolto dal Cni il fattore decisivo nella scelta della compagnia è il prezzo, al primo posto per il 64% del campione. A oggi di fatto, un ingegnere su tre ha scelto la convenzione di Inarcassa con i Lloyd's di Londra: le polizze sottoscritte nel 2016 (anche da architetti) sono 27.467, per premi annui pari a 9,3 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTAI

Contratto firmato in automatico

Quella dei notai è l'unica categoria in cui la polizza Rc è di fatto automatica, perché viene sottoscritta e saldata insieme con il versamento della quota annuale di iscrizione al Notariato. La polizza è quindi collettiva, negoziata per tutti dal Notariato. La categoria fa eccezione anche sui tempi: la Rc, presente dal 1998, è diventata obbligatoria per legge nel 2006, con sette anni di anticipo rispetto alle altre categorie.

Al modello base, offerto dalla compagnia Aig, con un massimale di tre milioni di euro (che prevede l'ultrattività decennale solo in caso di cessazione dell'attività) ha aderito il 98% dei 5mila iscritti; il restante 2% ha esteso le coperture, sottoscrivendo anche altri contratti.

L'attuale convenzione scadrà il 1° maggio 2018 e il Consiglio nazionale del notariato è al lavoro sul bando di gara. Che ovviamente dovrà tenere conto della estensione dell'ultrattività decennale operata dalla legge sulla concorrenza. Grazie alla sottoscrizione "collettiva" la Rc della categoria può essere facilmente monitorata. «La litigiosità rimane bassissima - commenta il consigliere Francesco Giglio - ed è pari allo 0,003% circa mettendo in relazione in un anno gli atti immobiliari stipulati e le richieste di risarcimento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERITI INDUSTRIALI

Due letture opposte per la novità

Sulla polizza decennale "postuma" i periti industriali hanno al proprio interno due letture divergenti della norma. Il vertice, ovvero il Consiglio nazionale, la ritiene obbligatoria. Mentre c'è chi sul territorio la considera facoltativa. Sul sito del Consiglio nazionale si legge che la polizza del perito «deve» coprire richieste di risarcimento entro i dieci anni. Dunque nessun margine di scelta. «La legge fa riferimento alle condizioni generali del contratto - questa è l'interpretazione del presidente del Cnpi, Giampiero Giovannetti - che sono per loro natura non modificabili singolarmente». Così il Consiglio sta per aggiornare la polizza base con Aig, alla quale finora ha aderito solo un migliaio dei 14mila iscritti. La pensa diversamente Roberto Ponzin, presidente dell'Ordine di Milano. Dopo una prima circolare in cui aveva "sposato" la tesi dell'obbligatorietà, ha diramato il 25 settembre la nota 27/2017 in cui, forte di un parere legale, la scelta sulla copertura decennale viene lasciata alle parti che «in piena autonomia possono prevederne l'esclusione». A rassicurare tutti c'è il codice deontologico che richiede solo «idonea assicurazione». Nessun cenno all'ultrattività. E dunque, comunque la si pensi, niente sanzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

100 mila

Ingegneri autonomi
I soli obbligati a sottoscrivere la Rc professionale

98%

La platea
Assicurati con la polizza legata alla quota annuale dell'Ordine

1.000

Aderenti alla convenzione Cnpi
Sui 14mila periti industriali iscritti all'Albo